

CATTOLICA&NATANTI



natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **RC NATANTI**

Il presente allegato è parte integrante
della polizza MRA - MOD. CNATANTI 1

EDIZIONE 01/13

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA NATANTI

Glossario pag. 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Condizioni Generali pag. 4

Condizioni Speciali pag. 10

Aggravamento del rischio:

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato di rischio:

documento che la Società è tenuta a rilasciare al contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Conducente:

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contratto:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Ebbrezza:

superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Franchigia:

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Incidente:

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con

la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Legge:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Massimale:

l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'assicurazione.

Natante:

unità da diporto munita di motore – entro bordo o fuoribordo anche ausiliario – adibita ad uso privato o pubblico.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio:

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.:

Responsabilità Civile Auto.

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

Risarcimento diretto:

procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla Legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e regolamento n. 254/06).

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Sostanze stupefacenti o psicotrope:

sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa:

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

Cattolica assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi (persone) dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

Cattolica inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali, previste dal regolamento particolare di gara.

Durante le regate veliche, la ga-

ranzia sarà operante soltanto quando, per necessità di navigazione, venga utilizzato il motore.

Articolo 2

Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Articolo 3

Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svol-

gere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Cattolica tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante per i sinistri cagionati da Conducente con patente idonea ma scaduta, sempreché la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Articolo 3 bis Qualifica di terzi – Soggetti esclusi

L'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal

conducente del natante responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario del natante, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Articolo 4 Diritto di rivalsa nel caso di inidoneità alla guida

L'assicurazione non è operante se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni del codice della navigazione (art. 1120 codice navale).

Qualora in virtù dell'art. 144 della Legge, Cattolica non possa op-

porre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso.

Cattolica, tuttavia, limitatamente alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante.

Inoltre Cattolica con esclusivo riferimento alla guida in stato di ebbrezza limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 2.500,00 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

Articolo 5

Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Articolo 6

Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Cattolica che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7

Proposta di rinnovo

La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.

Nel caso in cui il contraente non accetti la proposta di rinnovo, il contratto s'intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo più alcun effetto.

Articolo 8 **Disdetta del contratto**

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. In tal caso non verrà prestata la copertura assicurativa fino al 15° giorno dalla scadenza del contratto.

Articolo 9 **Trasferimento di proprietà del natante**

Il Contraente è tenuto a comunicare a Cattolica l'eventuale trasferimento di proprietà del natante assicurato. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all'acquirente del natante, previa restituzione a Cattolica del certificato di assicurazione e del contrassegno da parte del Contraente.

Cattolica prenderà atto della cessione mediante l'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo Cattolica non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Il Contraente che trasferisce la pro-

prietà del natante ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

- a) **sostituzione con altro natante**
il Contraente può chiedere, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, che la polizza stipulata per tale natante sia resa valida per un altro natante di sua proprietà.
Qualora ciò comporti una variazione di premio, si procede ad un conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione;
- b) **risoluzione del contratto**
il Contraente può optare per la risoluzione del contratto con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorni di garanzia residua dal momento della:
 - restituzione del certificato e contrassegno;
 - consegna della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà. Per il motore marino amovibile potrà essere presentata copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.Nel caso di natante dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data

siano stati restituiti il certificato e il contrassegno.

In assenza della documentazione giustificativa di cui sopra, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione e il contrassegno.

Articolo 10 **Risoluzione del contratto per il furto del natante**

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla prima scadenza annuale del contratto.

L'assicurato deve darne notizia a Cattolica, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.

Articolo 11 **Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, Cattolica vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 12 **Modalità per la denuncia del sinistro**

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conse-

guenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, che deve essere inviata a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente Cattolica ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente in ragione del pregiudizio offerto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

L'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Articolo 13 **Gestione delle vertenze**

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati. Cattolica non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

Cattolica ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'Assicurato.

Articolo 14

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve

darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 15

Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Articolo 16

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Cattolica.

CONDIZIONI SPECIALI

(Valide solo se espressamente richiamate).

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli artt. 2, secondo comma; 3, secondo comma; 4, secondo comma; 13, secondo comma; 14, quinto comma, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni Speciali e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

Navigazione in acque private

- A -

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private.

Limiti di navigazione

- B -

I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Natanti adibiti a scuola guida

- C -

L'assicurazione copre anche la re-

sponsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Danni a cose di terzi non trasportati

- D -

Cattolica assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. Cattolica conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

- E -

Cattolica assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale

destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato in polizza per ogni persona danneggiata.

Attività idrosciatoria

- F -

Cattolica assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di delta-piano.

TIMBRO AGENZIA



SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo imprese presso ISVAP n. 1.00012 - Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it